

PATRIMONIO E TRUST

Trust liquidatorio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

di **Sergio Pellegrino**

Riprendiamo la nostra rubrica sul trust analizzando la sentenza del Tribunale di Udine del 28 febbraio 2015 con la quale è stata affermata l'illegittimità dei trust interni.

Nei precedenti contributi della [rubrica dedicata al trust](#) abbiamo cercato di delineare gli elementi essenziali per istituire un , ossia un trust che come ha unico elemento di internazionalità la legge regolatrice straniera prescelta.

La **legittimità del trust interno** non dovrebbe naturalmente essere minimamente in discussione, ma ogni tanto capita di imbattersi in pronunce giurisprudenziali che sostengono la **tesi opposta** e cioè che non sia possibile istituire un trust in Italia sulla base di quanto prevede la **Convenzione de L'Aja**, che legittimerebbe soltanto il **riconoscimento in Italia di trust istituiti all'estero**.

Sentenze di questo tipo, **sebbene sporadiche e non condivisibili**, debbono comunque essere conosciute per confutarne le conclusioni.

L'ultima in ordine di tempo è la pronuncia della **Sezione Civile del Tribunale di Udine**, in composizione monocratica, **n.12.875 del 28 febbraio 2015**.

In una controversia relativa alla successione nel patrimonio di un noto imprenditore, la compagna di questi aveva chiesto che fosse accertata l'invalidità, o comunque l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 2902 del codice civile, di **una serie di atti negoziali con i quali i figli di primo letto del de cuius avevano istituito due trust disponendovi i propri beni immobili**.

Il giudice evidenzia come l'**orientamento prevalente** a livello dottrinale e giurisprudenziale, anche di legittimità, sia quello di ritenere che i **trust interni possano essere istituiti** sulla base della legge 264 del 1989 che ha ratificato la Convenzione de L'Aja, ma egli tuttavia *"ritiene di aderire alla **tesi minoritaria** secondo cui lo scopo della Convenzione dell'Aja (e quindi della legge di ratifica) è solo quello di permettere ai trust costituiti nei paesi di common law di operare anche nei*

sistemi di civil law”.

La conclusione viene giustificata evidenziando come la Convenzione non imponga agli Stati contraenti il riconoscimento dei trust interni e di conseguenza, non potendosi attribuire valore normativo diverso a quello desumibile dalla Convenzione alla legge di ratifica, quest'ultima **non potrebbe rappresentare la fonte normativa** della “*pretesa legittimità dei trust interni*”.

Alla luce di queste considerazioni, la sentenza afferma che i **trust in questione “non possono essere riconosciuti dal nostro ordinamento o, meglio, che i relativi atti di costituzione devono essere dichiarati nulli per impossibilità giuridica dell’oggetto, in quanto volti a creare una forma di segregazione patrimoniale non prevista e non consentita dal nostro ordinamento (v. art. 2740, comma 2°, c.c., che non consente limitazioni della responsabilità se non nei casi stabiliti dalla legge)”**.

La **nullità degli atti istitutivi** rende evidentemente nulli, per mancanza di causa o per impossibilità giuridica del risultato voluto dalle parti, anche gli **atti di disposizione** con i quali i disponenti conferirono i loro beni immobili nei rispettivi trust, e questo indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla meritevolezza degli interessi perseguiti.

La sentenza, come detto, lascia perplessi, se non altro per il fatto che la **Cassazione** si è pronunciata sino ad oggi quasi una cinquantina di volte su tematiche legate a *trust interni*, ammettendone, evidentemente, la piena legittimità.

Con la ratifica della Convenzione dell’Aja, l’Italia ha legittimato il riconoscimento dei trust nel nostro Paese, e questo a prescindere da dove il trust venga istituito: sul punto non possiamo avere dubbi, nonostante talora capiti qualche “infortunio” interpretativo.